

PARERE 6 OTTOBRE 2026

349/2026/I/EEL

**PARERE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA IN MERITO
ALLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
PER L'AVVIO DEL MERCATO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PPA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 199/21**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1402^a riunione del 6 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva (UE) 2018/2001), come emendata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: direttiva 2023/2413) e dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1711);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla direttiva 2024/1711;
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2025, n. 152 (di seguito: decreto ministeriale 152/2025);

- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: TIDE);
- la lettera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 12 agosto 2026, prot. Autorità 58749 del 12 agosto 2026 (di seguito: comunicazione 12 agosto 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 199/21 prevede, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - al comma 2 che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica possa fornire indirizzi alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME), affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (di seguito: mercato PPA o MPPA);
 - al comma 2 bis che, ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine negoziati sul MPPA, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze siano stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali la società Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche: GSE) assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili; e che il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza sia definito dall'Autorità;
- con il decreto ministeriale 152/2025, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze:
 - ha definito gli indirizzi per l'organizzazione da parte del GME del MPPA;
 - ha disciplinato le modalità di intervento del GSE nel ruolo di operatore di ultima istanza;
- più nel dettaglio e per quanto rileva ai fini del presente provvedimento il decreto ministeriale 152/2025 prevede:
 - all'articolo 3 che:
 - il GME definisca il modello di funzionamento del MPPA, integrato funzionalmente nel Mercato Elettrico a Termine (di seguito: MTE), tenendo conto delle Regole Operative definite dal GSE in materia di requisiti per l'accesso alla negoziazione sul MPPA e le modalità con cui il GSE assume il ruolo di operatore di ultima istanza (di seguito: Regole Operative);
 - al fine di contenere il rischio di inadempimento e, conseguentemente, gli oneri a carico del GSE nel suo intervento come operatore di ultima istanza la negoziazione avvenga tra controparti selezionate in via preliminare sul MPPA e si svolga in modo tale che le controparti siano chiaramente identificate;

- siano ammessi a presentare offerte di vendita sul MPPA unicamente i soggetti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio o autorizzati e che soddisfino i requisiti indicati dal GSE nelle Regole Operative;
- le negoziazioni e il mantenimento delle posizioni già assunte siano consentiti solo previa positiva verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori a copertura dell'esposizione associata a ciascun contratto negoziato sul MPPA; l'esposizione sia calcolata con gli stessi criteri adottati per il MTE, per una quota del controvalore di ciascun anno del contratto, decrescente all'aumentare della durata del contratto, e sia rivalutata periodicamente per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi;
- all'articolo 5 che:
 - possano essere negoziati contratti aventi durata temporale compresa fra 5 e 10 anni;
 - le posizioni relative a ciascun anno dei contratti negoziati sul MPPA siano progressivamente trasferite sul MTE a partire dal momento in cui sul MTE sono quotati i contratti riferiti al medesimo anno;
- le disposizioni sul funzionamento del MTE sono incluse nel Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito: TIDME), approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l'Autorità;
- il TIDME rinvia alcuni dettagli operativi alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF) che sono adottate dal GME senza alcun processo formale di approvazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il 4 agosto 2026 il GME ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la proposta di aggiornamento del TIDME funzionale all'avvio del MPPA, come redatto tenendo conto delle osservazioni pervenute dagli operatori durante la consultazione pubblica sul tema, unitamente al dettaglio delle osservazioni ricevute, alla sintesi delle medesime e alle relative valutazioni adottate dal GME;
- con la comunicazione 12 agosto 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha richiesto all'Autorità l'espressione del parere preliminare all'approvazione della proposta di aggiornamento del TIDME di cui al precedente punto;
- più nel dettaglio, il GME ha proposto:
 - di inserire il MPPA nell'ambito del Mercato Elettrico a Termine;
 - che la negoziazione possa avvenire solamente tra controparti fra le quali intercorra una relazione di gradimento reciproco, da riconoscere secondo quanto sarà disciplinato nelle DTF;
 - che siano negoziabili sul MPPA contratti di tipo *baseload*, *peakload* e *peakload lunedì – domenica*; nelle DTF potranno essere eventualmente definiti ulteriori contratti standard; la durata dei contratti è compresa fra 5 e 10 anni;

- che l'avvio della negoziazione in merito a un contratto PPA possa avvenire su richiesta del venditore o dell'acquirente tramite presentazione rispettivamente di una offerta di vendita o di acquisto;
- che, a seguito della presentazione dell'offerta di vendita (o di acquisto) relative all'avvio della negoziazione, siano pubblicate le informazioni relative al soggetto venditore (o acquirente), alla tipologia e periodo di consegna del contratto e alla tecnologia di generazione cui il contratto si riferisce, al fine di consentire agli operatori di valutare le caratteristiche generali del contratto e di richiedere alla controparte di instaurare, qualora non attiva, una reciproca relazione di gradimento;
- che all'atto della presentazione delle offerte siano effettuate opportune verifiche di congruità sulla capienza delle garanzie e sulla presenza dei requisiti di abilitazione ai sensi delle Regole Operative, come trasmessi dal GSE; inoltre, per offerte presentate in risposta ad una negoziazione è altresì verificata la presenza della reciproca relazione di gradimento;
- che, in caso di negoziazioni avviate per offerte di vendita, l'abbinamento avvenga al prezzo marginale pari al prezzo dell'ultima offerta di acquisto accettata se l'insieme delle offerte di acquisto è superiore al volume offerto in vendita, o al prezzo di vendita in caso contrario;
- che, in caso di negoziazioni avviate per offerte di acquisto, l'abbinamento avvenga sulla base del prezzo di ciascuna offerta di vendita;
- che i contratti assegnati sul MPPA siano regolati con cadenza annuale con attribuzione agli operatori di posizioni equivalenti sui contratti a termine nell'ambito del MTE (cd. meccanismo della cascata).

RITENUTO CHE:

- lo sviluppo dei contratti PPA non possa prescindere da una messa a disposizione di contratti con profilo coerente con le esigenze lato domanda; le soluzioni standard proposte dal GME (*baseload*, *peakload* e *peakload lunedì – domenica*) debbano, pertanto, essere affiancate da contratti con profili più vicini alle esigenze dei clienti finali;
- sia opportuno che il TIDME, nel definire le regole per il funzionamento del MPPA, si attenga quanto più possibile alla nomenclatura presente nel decreto ministeriale 152/2025; in particolare il concetto di relazione di gradimento reciproco, di cui alla proposta del GME, debba essere sostituito da un più generale riferimento alla "reciproca selezione preliminare" di cui al medesimo decreto;
- la proposta di aggiornamento della TIDME funzionale all'avvio del MPPA sia coerente con il quadro regolatorio relativo all'erogazione del servizio di dispacciamento e all'organizzazione del mercato dell'energia elettrica di cui al TIDE;
- sia pertanto opportuno esprimere parere favorevole alla proposta di aggiornamento del TIDME funzionale all'avvio del MPPA, per quanto di competenza dell'Autorità con la raccomandazione di:

- valutare l'inserimento, nelle DTF, di contratti con profilo più vicino alle esigenze dei clienti finali in tempo utile per l'avvio del MPPA;
- sostituire la relazione di gradimento reciproco con un più generale riferimento alla "reciproca selezione preliminare" di cui al decreto ministeriale 152/2025;
- sia infine opportuno cogliere l'occasione per rappresentare l'opportunità, in sede di successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 152/2025, di:
 - valutare l'estensione della durata dei contratti scambiati sul MPPA oltre i 10 anni, per tenere conto della vita utile degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili non programmabili;
 - valutare la possibilità di separare il MPPA dal MTE al fine di consentire maggiore flessibilità agli operatori nella negoziazione dei contratti

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di aggiornamento del TIDME funzionale all'avvio del MPPA di cui alla comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 12 agosto 2026, per quanto di competenza dell'Autorità, con la raccomandazione di:
 - valutare l'inserimento, nelle DTF, di contratti con profilo più vicino alle esigenze dei clienti finali in tempo utile per l'avvio del MPPA;
 - sostituire la relazione di gradimento reciproco con un più generale riferimento alla "reciproca selezione preliminare" di cui al decreto ministeriale 152/2025;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua